

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVI LEGISLATURA -----

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore AMATI,

Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori
portatori di *handicap* grave

Relazione

Onorevoli Senatori. – Come è noto, l'attuale normativa in materia di *handicap* si fonda sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ispirata ad una filosofia che privilegia, piuttosto che interventi di natura meramente assistenziale, azioni positive per favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei disabili, attribuendo alle regioni la competenza primaria per tali interventi.

In particolare, la novella introdotta con la legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disciplinato la problematica degli *handicap* gravi, prevedendo ad esempio la possibilità di programmi di intervento personalizzati sulla base di necessità di sostegno particolari determinate dalla gravità e dalla complessità del quadro clinico.

Va peraltro considerato che accanto a queste peculiarità, per così dire, oggettive, i cittadini con *handicap* grave possono presentare necessità particolari di carattere soggettivo, qualora il loro impegno lavorativo non abbia come obiettivo la mera integrazione sociale e il solo conseguimento di un soddisfacente grado di autonomia, ma si concretizzi in un'attività di alto valore culturale e scientifico, per la quale l'apporto individuale non è fungibile e che, va ricordato, è oggetto di una specifica tutela da parte dell'articolo 9 della Costituzione.

In particolare è noto come in diversi campi della ricerca scientifica e tecnica soggetti con gravi *handicap* fisici e sensoriali abbiano conseguito risultati di grandissimo rilievo.

L'esempio più noto è certamente quello del grande fisico e matematico Stephen Hawking, ma non mancano altri casi notevoli, anche in Italia. Un'attività di ricerca scientifica altamente qualificata richiede però – data la necessità di mantenere una notevole interazione con la comunità scientifica anche internazionale e di utilizzare laboratori e apparecchiature complesse spesso in località lontane tra loro – una mobilità e un impegno fisico molto gravosi per un soggetto disabile e tali da richiedere un'assistenza complessa e costosa.

Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di assicurare, accanto all'ordinario intervento regionale, un sostegno economico diretto da parte dello Stato, finalizzato a favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto valore scientifico da parte dei portatori di *handicap* grave e permanente.

Al fine di evitare qualsiasi rischio di abusi, l'articolato detta una procedura puntuale per il conferimento e il mantenimento del sostegno, prevedendone la revocabilità quando il beneficiario non prosegua la sua attività di ricerca, e stabilisce, al fine di garantire la trasparenza della concessione, che essa possa essere disposta solo previa comunicazione al Parlamento e con il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per il sostegno ai ricercatori scientifici portatori di handicap grave)

1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per il sostegno ai ricercatori scientifici portatori di *handicap* grave, con dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 2.

(Assegno straordinario)

1. A carico del Fondo di cui all'articolo 1 possono essere erogati assegni straordinari di sostegno dell'attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, previo parere positivo del Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell'assegno straordinario ha validità triennale ed è rinnovabile.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro della solidarietà sociale. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro per l'università e la ricerca una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a 100.000 euro.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.